NORME PER LA PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 DICEMBRE 1971, N. 1084

(5)

Versione in vigore dal 1 novembre 1967, tuttora in vigore · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas
Estremi	Legge 1 luglio 1955, n. 638
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1955

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(5) La L. 6 dicembre 1971, n. 1084 ha disposto (con l'art. 1) che "Il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, di cui all'articolo 1 della legge 1 luglio 1955, n. 638, e' soppresso con effetto dal 1 novembre 1967."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-previdenza-del-personale-delle-aziende-private-del-gas/art-1-provvedimento-abrogato-dalla-l-6-dicembre-1971-n-1084

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it